

Comune di PORTOMAGGIORE
Provincia di FERRARA

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA' PORTOVERRARA

Autorizzazione unica di V.I.A.

ai sensi della L.R. N° 4/18 del 20/04/2018

PROGETTO DEFINITIVO

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

COMMITTENTE

CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G.NICOLI" s.r.l.
con sede in CREVALCORE (BO)
via Sant'Agata n° 835
C.F./P.Iva: 01529451203

PROGETTISTA E D.L.

Arch. GIANNI MAZZONI
C.F.: MZZGNN70MO5A944F

N° TAVOLA

RE01
APPENDICE A

Elaborato

RELAZIONE GENERALE

APPENDICE A

Screening 2018 Controdeduzioni alle Osservazioni Pervenute

Scala

Data

30/09/2022

Rev 01

Rev 02

Rev 03

Comune di PORTOMAGGIORE (Fe)

Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione
Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE NEI TERMINI DI LEGGE (3.12.2018)

6.11.2018: Osservazioni del Consigliere comunale di Portomaggiore - sig. TAVASSI Giovanni

➤ **Punto 1:** Non corrisponde al vero l'affermazione secondo la quale nel progetto del CAA *"non compare e non è citata un'abitazione civile con una famiglia di tre persone di cui un minore"*.

L'osservazione-contestazione è infondata in quanto richiama soltanto uno dei tanti elaborati (RE01-relazione tecnico illustrativa) che compongono il progetto del CAA.

Delle abitazioni civili vicino all'impianto si dà conto nei seguenti documenti di progetto:

- pag. 13 - relazione RE05 Studio preliminare ambientale

Di seguito si riporta una breve documentazione fotografica delle abitazioni poste nelle più immediate vicinanze rispetto all'area in esame. Tutti i recettori presenti nell'area sono stati considerati al fine delle valutazioni modellistiche effettuate all'interno del presente documento.

- pag. 100 - Studio preliminare Ambientale

Ubicazione trincee di stoccaggio lontano dall'edificio residenziale monofamiliare posto dall'altro lato della strada

- pag. 5 - Allegato Valutazione Previsionale Impatto acustico (a relazione RE05 Studio ambientale)

Nelle zone esterne a tale distretto di progetto, si ha pertanto, la presenza di un ricettore posto immediatamente dalla parte opposta della carrareccia attuale e sarà denominato come R1, un altro ricettore più prossimo all'area è stato individuato a sud dell'area e denominato R2, ma attualmente rappresentato da un rudere pericolante, mentre a nord dell'area, dietro un ricovero attrezzi, si trova un altro edificio residenziale denominato R3. Si è poi individuato un ricettore all'incrocio tra via Bonacciola e la SP 48 per valutare gli effetti del traffico indotto.

In generale i ricettori nella zona sono molto lontani tra di loro e dal progetto stesso ad eccezione del ricettore R1.

- pagg. 30 e segg. Allegato Valutazione Previsionale Impatto acustico (a relazione RE05 Studio ambientale)

Il ricettore è richiamato per la verifica del rispetto dei valori del limite di immissione.

Distanze

In ordine al parametro *distanze* dell'insediamento, il RUE prevede quanto segue.

RUE Art. III.40, comma 2 - Stoccaggi provvisori fanghi, liquami e fertilizzanti

2. Sono ammesse distanze ridotte come segue nel caso di **impianti di stoccaggio in ambienti chiusi dotati di sistemi meccanici di abbattimenti degli odori**.
 - m. 1.000 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
 - m. 1.000 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'art. 3.19);
 - **m. 50 da abitazioni sparse**;
 - m. 2000 da altri allevamenti;
 - m. 20 dai confini di proprietà.

Nel Progetto CAA – RE05 studio preliminare ambientale (pag. 12), la distanza della casa più vicina è indicata come segue:

Nelle seguenti tabelle sono riportate le distanze recettori sopra individuati dal centro dell'impianto, desunte dalla precedente figura.

Tab. 2.1 – Edifici/nuclei abitativi entro i 1000 m dall'impianto				
Tipologia	Identificazione recettore	Indirizzo	Distanza (m)	Localizzazione
Case sparse (la più vicina al polo)	R1	Via Portoni Bandissolo	100	EST

Distanze: nel dettaglio e precisamente:

Rif. TAVOLA 06 PRG – Planimetria generale

- Casa e deposito fertilizzanti (trincee stoccaggio prodotto finito): 65/68 mt
- Casa e biofiltro (vasca): 180 mt
- **Casa e opificio/stoccaggio materie prime** (all'interno del quale sarà installato un impianto di abbattimento odori): **82 mt**

➤ **Punto 2:** L'osservazione lamenta ricadute di inquinamento atmosferico e acustico dovute al traffico veicolare.

Con riferimento a quanto affermato si precisa che nel progetto:

- sono contenute simulazioni modellistiche sugli impatti attesi nello scenario di progetto (emissioni in atmosfera, pagg. 128-133 del RE05-Studio preliminare ambientale; impatto acustico, pag. 134 del RE05-Studio preliminare ambientale; campi elettromagnetici: pagg. 136-137 del RE05-Studio preliminare ambientale), le quali evidenziano il rigoroso rispetto dei limiti normativi;
- in ordine alla viabilità si rinvia a quanto dettagliatamente previsto, approfondito e sviluppato al paragrafo "1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità".

➤ **Punto 3:** Rispetto alle supposte criticità derivanti dall'utilizzo dei fanghi di depurazione si controdeduce quanto segue.

- In via preliminare:

a) la contestazione del Consigliere comunale si fonda su uno studio risalente a 13 anni orsono (articolo dell'aprile 2005).

Nel merito:

▪ b) l'osservazione parla - erroneamente, con riferimento al progetto in questione - di fanghi di depurazione come rifiuti.

Il progetto in istruttoria prevede la produzione di fertilizzante da parte della società proponente: nulla inferisce l'attività di produzione di fertilizzante con lo spandimento dei fanghi in agricoltura.

I fanghi fognari trattati con calce sono riconosciuti come fertilizzante dal d.lgs. n.75/2010, il quale li definisce gessi di defecazione. Sono un prodotto a tutti gli effetti, non un rifiuto (art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" - D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in vigore dal 25 dicembre 2010).

Per tutte, si veda Cass. pen., 10 agosto 2017, n. 39074:

"A norma dell'art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

▪ c) nel corso dell'audizione presso la Commissione Ambiente della Camera sulla gestione dei fanghi di depurazione (nel maggio 2017) il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna dott. Bortone ha illustrato i numerosi vantaggi derivanti dall'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

▪ d) nella scheda ARPAE su fanghi di depurazione (release del 17.12.2018) [doc. 1] è riportato testualmente: ***"L'utilizzo dei fanghi di depurazione, sia in agricoltura sia attraverso altre forme di riutilizzo, condotto nel rispetto delle dosi e dei requisiti di qualità previsti, si sta rivelando in questi anni di importanza sempre più crescente, in previsione di una continua diminuzione dei quantitativi smaltiti in discarica"*** [n.b. i dati riportati nella scheda allegata fanno riferimento ai quantitativi in tonnellate di sostanza secca dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue – la potenzialità dell'impianto (flussi in entrata) fa riferimento al quantitativo tal quale (la produzione dei soli fanghi civili – dati Regione Emilia Romagna anno 2015 – si attesta sulle 400.000 ton/anno)].

▪ e) i benefici dello spandimento dei fanghi sul suolo agricolo sono noti ed in letteratura sono riportati numerosi studi che evidenziano come l'applicazione dei fanghi sui suoli possa portare ad un miglioramento delle loro caratteristiche chimico-fisiche (Clapp *et al.*, 1986¹; Angin e Yaganoglu, 2011²).

¹ Clapp C.E., Stark S.A., Clay D.E., Larson W.E. (1986). Sewage sludge organic matter and soil properties. In: Chen Y., Avnimelech Y. (eds). The Role of Organic Matter in Modern Agriculture. Developments in Plant and Soil Sciences, vol. 25. Springer, Dordrecht.

➤ **Punto 4:** l'osservazione è generica, non dimostrata, infondata e, in ogni caso, non applicabile al caso di specie.

In relazione alla tipologia e caratteristiche di rifiuti da destinare a recupero e, quindi, anche in relazione ai fanghi di depurazione, si rinvia a quanto analiticamente riportato nella RE01 - Relazione tecnico-illustrativa ai punti 3.2. (pagg. 14-16), 3.4., in particolare 3.4.1. "accettazione rifiuto" (pag. 17) e ss.

A *fortiori*, a confutazione di quanto affermato in ordine alla presunta composizione di fanghi si richiama il recentissimo studio commissionato da Confindustria Pavia al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Pavia (febbraio 2018) sul riutilizzo agricolo dei fanghi di depurazione: *"Dal confronto dei risultati relativi alla qualità dei fanghi recuperato in agricoltura ottenuti nel presente lavoro, con quelli di un'indagine precedente e relativa al periodo 2007-2011, emerge che la qualità media dei fanghi in uscita dalle piattaforme è migliorata; le concentrazioni medie di metalli pesanti sono diminuite soprattutto per quanto riguarda cromo totale, piombo, nichel e zinco (...) Per quanto riguarda la stabilizzazione dei fanghi in uscita dalle piattaforme, negli ultimi anni (2012-2016) il valore medio del rapporto SSV/SST è diminuito dal 58% al 55% (rispetto al periodo 2007-2011) e ciò significa che i fanghi risultano più stabilizzati (e quindi meno odorigeni).*

Dall'analisi dei risultati delle elaborazioni riguardanti i terreni utilizzati per lo spandimento dei fanghi è emerso che:

- *i valori medi di rame, piombo, zinco, nichel, cadmio e mercurio sono risultati ampiamente al di sotto dei limiti normativi in tutti gli anni presi in considerazione (dal 2012 al 2016)".*

In merito al presunto problema riguardante l'odore dei fanghi si richiama quanto previsto e rappresentato nella documentazione di progetto: rif. pag. 132 RE05-Studio preliminare ambientale; pag. 48 RE01-Relazione tecnico-illustrativa.

➤ **Punto 5:** E' generica e priva di riscontri oggettivi e verificabili la contestazione relativa ai ricorsi al TAR (quali?) che avrebbero dato ragione agli oppositori per le concentrazioni di metalli pesanti e fanghi non consoni alla normativa.

➤ **Punto 6:** Si controdeduce alla osservazione per mero tuziorismo e scrupolo professionale in quanto l'ipotesi di un possibile coinvolgimento in affari illeciti del Centro Agricoltura Ambiente - anche solo per la sua storia - non meriterebbe, invero, alcuna dignità di commento.

Il Centro Agricoltura Ambiente (C.A.A.) nasce come Associazione da un incontro tra i compianti Prof. Giorgio Celli e Giorgio Nicoli che da studente frequentava il corso di Tecniche di Lotta biologica presso la facoltà di Agraria dell'Università di Bologna tenuto appunto dal Prof. Celli.

² Angin I., Yaganoglu A.V. (2011). Effects of Sewage Sludge Application on Some Physical and Chemical Properties of a Soil Affected by Wind Erosion. Journal of Agricultural Science and Technology, 13, 757-768.

Nel 1992 si costituisce la società a responsabilità limitata Centro Agricoltura e Ambiente S.r.l. per la fornitura di servizi nel settore della tutela ambientale.

La società esegue studi e ricerche sull'importanza delle aree naturali e rinaturalizzate per l'agricoltura e sviluppa progetti che valorizzino il territorio e le produzioni agricole.

Si pone l'obiettivo di promuovere l'applicazione nelle aziende agricole dei risultati scaturiti dalla sperimentazione e di sensibilizzare la popolazione alle tematiche ambientali, attraverso una divulgazione scientifica che miri a far maturare la consapevolezza ecologica nelle scuole e nei cittadini. Va aggiunto che la società ha anche l'obiettivo di favorire la collaborazione tra gli enti locali attraverso la definizione di progetti comuni in materia ambientale in una logica di area vasta.

Attualmente i principali settori d'intervento sono: l'entomologia medica e veterinaria (controllo delle zanzare, mosche e altri artropodi di interesse medico-veterinario), l'agricoltura sostenibile/ verde ornamentale (in particolare l'assistenza tecnica alle aziende agricole per la lotta biologica ed integrata), i sistemi di gestione dei rifiuti e delle biomasse (piani per la raccolta differenziata degli RSU e recupero fanghi) e la palinologia e l'archeobotanica.

A partire da gennaio 2004 la società ha conseguito la certificazione per la qualità ISO 9001 e dal 2015 la certificazione ambientale ISO 14000.

8.11.2018: Osservazioni residenti via Bonacciola 1 – sig. FINETTI Daniela e CARLINI Marta

L'osservazione contesta il contenuto della RE01-Relazione tecnico-illustrativa e la tavola RE04-rilievo fotografico.

➤ **Osservazioni alle pagg. 3-6 della Relazione tecnico-illustrativa**

Non corrisponde al vero che nel progetto del CAA "*non è citata l'abitazione*" delle sig.re Finetti e Carlini.

La contestazione è infondata perché richiama soltanto uno dei tanti elaborati (RE01-relazione tecnico illustrativa) che compongono il progetto del CAA.

Si richiama espressamente, sul punto, quanto già controdedotto al punto 1 della osservazione TAVASSI (che precede).

➤ **Osservazione alla pag. 29 della Relazione tecnico-illustrativa**

L'osservazione è inconferente in quanto contiene riferimento ad altro progetto, di natura e tipologia diversa, presentato anni orsono da una società fallita in data 21.10.2013 (Tribunale di Ferrara, 3-21 ottobre 2013, Fall. n. 47/2013).

Le richieste di cui sopra devono intendersi superate alla luce della richiesta di integrazioni avanzata da ARPAE (punto 8) e da quanto proposto dal CAA in sede di risposta (rif. par. 1.8 Risposta Punto 8 – ARPAE – odori, pag. 13) cui espressamente si rinvia.

➤ **Osservazione alla pag. 36 della Relazione tecnico-illustrativa**

Nel progetto si prevede l'adeguamento della viabilità interessata dal transito veicolare con inserimento di piazzole di sosta (rif. pag. 9 RE01 Relazione tecnico-illustrativa) e l'asfaltatura della carreggiata sita in fregio all'edificio sito al civico n. 1, per uno sviluppo di 50 m (pag. 45 RE01).

In ordine al tema generale della viabilità si rinvia alla risposta al punto 9 della richiesta di integrazioni inviata da ARPAE.

➤ **Osservazione alle pagg. 44-46 della Relazione tecnico-illustrativa (ancora sulla viabilità)**

Gli interventi sulla viabilità previsti in progetto consentono di mitigare impatti indotti dal traffico.

Si rinvia a quanto rappresentato nella risposta al punto 9 della richiesta di integrazioni inviata da ARPAE.

➤ **Osservazione al RE04 Rilievo fotografico**

L'osservazione lamenta, ancora una volta, la mancata considerazione dell'abitazione di residenza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle sig.re Finetti-Carlino nel progetto – e il dato è riscontrabile *per tabulas* – si dà conto di tutti i ricettori sensibili individuati nella zona interessata limitrofi all'impianto (rif. RE05 Studio preliminare ambientale, pagg. 13 e ss.). Si rinvia, altresì, alla risposta al punto 6 della richiesta integrazioni ARPAE (rumore-recettori).

➤ **Riferimento a studi su fanghi di depurazione che riportano esiti disastrosi**

Si rinvia, per completezza, a quanto riportato al punto 3 delle controdeduzioni alle osservazioni del sig. TAVASSI (che precede).

13.11.2018: Osservazioni residente in via Bonacciola 2 – sig. ARGAZZI Carlo Alberto

L'osservazione contesta il contenuto della RE01-Relazione tecnico-illustrativa e alcune tavole grafiche. Il contenuto dell'osservazione ricalca e riproduce, sostanzialmente, quella presentata dalle sig.re Finetti e Carlino.

Per le controdeduzioni si rinvia, pertanto, espressamente a quanto esposto in ordine alla osservazione citata (sig.re FINETTI e CARLINI).

16.11.2018: Osservazioni residenti in via Bandissolo 15 - sig.ri LAVEZZI e CONSONNI

L'osservazione contesta il contenuto della RE01-Relazione tecnico-illustrativa e alcune tavole grafiche. Il contenuto dell'osservazione ricalca e riproduce, sostanzialmente, quella presentata dalle sig.re Finetti e Carlini.

Per le controdeduzioni si rinvia, pertanto, espressamente a quanto esposto in ordine alla osservazione citata (sig.re FINETTI e CARLINI).

30.11.2018: Osservazioni del SINDACO del COMUNE di ARGENTA

Condividiamo la consapevolezza espressa dal Sindaco riguardo alla necessità che i fanghi debbano avere una loro filiera di recupero.

Al perseguimento di questo scopo è finalizzato il progetto che ci occupa e di cui diamo testimonianza: la sua realizzazione non può che considerarsi generatrice di impatto positivo per il complessivo sistema gestione rifiuti offrendo il massimo presidio in termini di garanzia – impiego di fertilizzante - rispetto ad uno spandimento diretto del fango.


La conversione di rifiuto altrimenti destinato a smaltimento o riutilizzo tal quale, con costi attivi di tipo economico e sotto il profilo dell'impatto ambientale, verso materiali sfruttabili in comparti economici rilevanti (l'impianto in argomento è inserito in un contesto a prevalenza agricola) è oggettivamente una attività di recupero che va valorizzata.

E ancora.

L'utilizzo di rifiuti o, in generale, di materiali di recupero quali fertilizzanti è antico come l'agricoltura: l'esempio del letame è sufficiente a giustificare questo assunto.

Va sottolineato che, ad oggi, il riutilizzo in agricoltura risulta essere ancora la soluzione più adottata in Europa.

Sulla base dei dati Eurostat (aggiornati al 2015), il 45% dei fanghi di depurazione viene inviato a spandimento in agricoltura. Nel quadro sinottico che segue è riportata la situazione della gestione dei fanghi di depurazione nei diversi Stati europei.



Belgio e Danimarca: dati non disponibili; (1) dati al 2010; (2) dati al 2012; (3) dati al 2013; (4) dati al 2014.

Si può notare che vi sono Stati dove la pratica del riutilizzo in agricoltura raggiunge percentuali decisamente elevate, ad esempio il Portogallo con il 90%, oppure l'Irlanda, il Regno Unito e la Spagna con oltre il 70%. L'Italia, nel 2010 (ultimo aggiornamento Eurostat), ha recuperato in agricoltura circa il 33% dei fanghi prodotti.

Una recente indagine nazionale condotta su di un ampio campione di fanghi (395.000 tss/anno prodotti da impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di circa 35 milioni di abitanti equivalenti) ha evidenziato che il 59% circa è stato recuperato in agricoltura direttamente, oppure attraverso processi di compostaggio, di produzione di gessi/carbonati di defecazione e processi chimici con calce (Utilitalia, 2017).

Rispetto alle problematiche dei cattivi odori causati dai gessi di defecazione è importante distinguere gli interventi volti a limitare le emissioni odorose a livello di impianti produttivi di fertilizzante - previsti nel progetto del CAA - dalle misure da adottare a livello di utilizzo del fango (si ricorda, infatti, che le cause delle maleodorazioni - ove presenti - nella prassi, sono spesso riconducibili a modalità di recupero non idonee: per esempio la mancata lavorazione dei terreni dopo lo spandimento del fango, imputabile agli utilizzatori. In ogni caso ancora una volta si ribadisce che l'impianto in oggetto produrrà fertilizzanti e che il CAA non svolge alcuna attività di riutilizzo (spandimento del fango).

Il progetto del CAA riporta simulazioni e/o studi modellistici sulle emissioni odorigene al fine di valutare eventuali impatti negativi sul territorio.

I fanghi che verranno conferiti all'impianto saranno di tipo stabilizzato, ovvero con la digestione aerobica/anaerobica già avvenuta nel sito di produzione. I fanghi in ingresso

saranno pertanto materiali maturi con ridotto potere fermentescibile residuo e modesto livello di esalazioni odorifere sgradevoli.

Si precisa, inoltre, anche se il fatto è notorio, che i fertilizzanti prodotti nelle lavorazioni non sono causa di emissioni odorigine: lo stoccaggio provvisorio che avverrà in trincee orizzontali non produrrà impatti.

Per ulteriori dettagli in merito a:

odori: si rinvia a quanto rappresentato nella risposta al punto 8 della richiesta di integrazioni inviata da ARPAE.

insetti molesti: si rinvia a quanto rappresentato nella risposta al punto 5 della richiesta di integrazioni inviata da ARPAE.

viabilità: si rinvia a quanto rappresentato nella risposta al punto 9 della richiesta di integrazioni inviata da ARPAE.

3.12.2018: Osservazioni del Consigliere comunale di Argenta – sig. BERTACCINI Luca

➤ Osservazione *punto 1. Sulla localizzazione*

Si rinvia a quanto rappresentato nel progetto e quanto previsto negli strumenti regionali e provinciali di programmazione (anche sotto citati, nel dettaglio).

➤ Osservazione *punto 2 a). Sulla mancata previsione dell'impianto nel POC*

La mancata previsione dell'impianto nel POC non costituisce alcun impedimento di carattere urbanistico (o normativo) in quanto la fattispecie di cui è causa è una autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del codice ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) di competenza regionale.

L'art. 208, comma 6, secondo capoverso del codice ambiente rubricato "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*" dispone, infatti, testualmente quanto segue:

"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

E il riferimento allo strumento urbanistico - declinato al singolare - deve intendersi allo strumento urbanistico comunale (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5659).

L'assunto è confortato dalla giurisprudenza, sul punto, tetragona.

(cfr. *ex multis*)

Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018, n. 3109:

"Il verbale della Conferenza di servizi produce anche l'effetto di variante allo strumento urbanistico (...). In realtà il Comune non disponeva di un potere di veto al riguardo, come

pure sostenuto dalle stesse difese del Comune e delle Associazioni ambientaliste, ed eventuali dissensi sono da ritenersi superati e hanno trovato composizione nell'ambito della Conferenza di servizi, avente proprio tale precipua funzione di risoluzione dei contrasti in materia di pianificazione territoriale.

L'eventuale mancanza del consenso del Comune non avrebbe rappresentato di per sé in ogni caso un valore e decisivo in senso ostativo, in considerazione dell'effetto - previsto direttamente dalla legge - di variante prodotto dalla Conferenza e dall'autorizzazione unica, residuando in capo al Comune un mero obbligo di recepimento".

Cons. giust. amm. Sicilia, 21 maggio 2018, n. 295:

*"La disposizione surrichiamata prevede, al comma 6, che **l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti da parte della conferenza di servizi costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.***

La ratio della norma è all'evidenza quella di consentire la realizzazione di impianti del tipo di quelli in questione anche in assenza di aree agli stessi destinati nella considerazione della loro importanza e della ritrosia delle popolazioni ad ospitarli nel proprio territorio".

T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 20 dicembre 2018, n. 1006:

*"La giurisprudenza ha affermato che **(anche) la classificazione agricola dell'area non preclude 'l'effetto variante' automaticamente riconosciuto all'approvazione del progetto e al rilascio dell'A.I.A.***

*La giurisprudenza (cfr., T.A.R. Piemonte, sez. I, 18/2/2015 n. 318) afferma che il dato formale della classificazione urbanistica dell'area (asseritamente) in contrasto con l'intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell'autorizzazione ambientale, in quanto è **la stessa autorizzazione ad avere l'effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico** (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 13 luglio 2012, n. 877 e 22 maggio 2014, n. 920).*

La localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1/4/2015, n. 1883)".

T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 6 febbraio 2014, n. 386:

*"Il provvedimento emesso all'esito della Conferenza di Servizi costituisce "variante allo strumento urbanistico" come espressamente prevede l'art. 208, co. 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e, pertanto, ben può accadere che **in conseguenza della Conferenza di Servizi, cui ha partecipato il Comune interessato, il provvedimento finale comporti una variante dello strumento urbanistico locale.***

La portata applicativa del principio è di tale forza che non solo l'autorizzazione unica costituisce variante dello strumento urbanistico comunale in carenza di previsione del medesimo, ma la variante interverrebbe – in ogni caso – persino in presenza di classificazione diversa.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, stante la portata di variante dell'autorizzazione unica, non potrebbe nemmeno essere invocata, a fondamento del diniego di autorizzazione, *"la circostanza che l'area su cui era stata prevista la realizzazione dell'impianto fosse urbanisticamente classificata, come zona agricola"* (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2012, n. 3818).

Quindi, la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico e l'approvazione del progetto da parte della Regione *"riveste efficacia di variante allo strumento urbanistico senz'altro adempimento o partecipazione"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910); in particolare *"senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore"* (cfr. T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 22 maggio 2014, n. 920; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 877; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 13 luglio 2012, n. 876; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 18 febbraio 2015, n. 318; Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 220; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 1° aprile 2015).

Si rammenta, peraltro, - come già indicato nel Documento Verifica di assoggettabilità a VIA (RE05-Studio preliminare ambientale, pag. 54 Figura 3.8.1) - che l'area prevista ricade in zona diversa da quelle indicate come "non idonee".

➤ Osservazione *punto 2 b): sul presunto valore storico di uno degli edifici*

Si rinvia all'elaborato CAA RE01- relazione tecnico illustrativa (pag. 9 par. 1.7.3) secondo cui:

1.7.3. Descrizione della condizione del territorio dopo le opere di trasformazione previste in progetto.

Le opere di trasformazione prevedono:

- Conservare i fabbricati colonici vincolati (casa, stalla e fienile) eliminando le parti incongrue ancorché autorizzate ma realizzate successivamente al primo impianto, adattando la distribuzione interna alle nuove esigenze con interventi mirati;

➤ Osservazione *punto 2 c): sull'area denominata "silo ceroso"*

In merito all'area denominata "silo ceroso" si puntualizza che la stessa è graficizzata nella planimetria dello stato attuale dei luoghi (Tav. 02 stato di fatto - Sviluppo A: Planimetria Generale - Corte "Fienil Nuovo") e che sulla stessa non è prevista, e non era prevista, nessuna attività di stoccaggio di fanghi e/o fertilizzanti, in quanto elaborato grafico di presentazione della situazione in essere e non di trasformazione progettuale.

Viceversa, come si evince dall'elaborato di progetto (Tav. 06 Progetto - Sviluppo A: Planimetria Generale - Corte "Fienil Nuovo"), la dicitura in oggetto non è più presente in quanto sull'attuale sedime è previsto che trovino ubicazione il biofiltro, posto a servizio dell'impianto di trattamento per l'abbattimento delle emissioni odorose e, per la restante parte, sia mantenuta la pavimentazione esistente.

Si rammenta, in ogni caso, che l'ubicazione del biofiltro è stata individuata nella posizione più lontana - 180 mt - ai recettori limitrofi l'impianto.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI TARDIVE (PRESENTATE FUORI TERMINE)

Pur considerando irricevibili in quanto tardive le osservazioni che seguono - il termine per la presentazioni delle osservazioni scadeva in data 03.12.2018 -, in massima trasparenza, con spirito di massima collaborazione e di accettazione di ogni dinamica dialettica in relazione all'oggetto della presente richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), si procede a controdedurre alla osservazione che segue.

7.12.2018: Osservazioni del Circolo Legambiente "Delta del Po" di Comacchio

➤ Osservazione: *premessa relativa all'attività di trattamento fanghi*

Come già ampiamente argomentato in precedenza (in, particolare, in risposta alle osservazioni presentate dai controinteressati sig. Giovanni Tavassi - Consigliere comunale di Portomaggiore, sig.re Finetti e Carlini anche in ordine alle attività, svolte dal CAA, di studio e ricerche per l'agricoltura e sviluppo progetti che valorizzino il territorio e le produzioni agricole) preme ribadire che i fanghi di depurazione costituiscono una interessante fonte di nutrienti e di sostanza organica per i terreni.

L'attività oggetto dell'impianto sottoposta ad indagine, tuttavia, riguarda la produzione di fertilizzante.

La produzione del fertilizzante "gesso di defecazione" con il conseguente riutilizzo agronomico è, come visto, riconosciuta (e promossa) dal nostro ordinamento sicché può ritenersi che la vigente normativa sui fertilizzanti non sia in alcun modo ostativa alla realizzazione del progettato impianto e che il CAA, seguendo le modalità di processo e di controllo indicate nel medesimo progetto, rispetta come rispetterà tutti i parametri di riferimento.

Si rammenta, altresì, che secondo il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti [PPGR] Provincia di Ferrara (atto di Consiglio Provinciale n. 48/20422 dell'1/04/2009) l'area di progetto è classificata come idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

Anche rispetto al quesito posto dal Circolo Legambiente relativamente alle modalità e ai tempi di controllo riconducibili in termini di processo nella sfera di competenza e gestione dell'impianto da parte del CAA, si rinvia in dettaglio:

- per quanto riguarda i controlli sul processo di trattamento al paragrafo 4.2 della relazione RE05 Studio preliminare ambientale (pagg. 86-95);

- per quanto riguarda i controlli sui materiali da inserire nel processo si rinvia a quanto analiticamente riportato nella RE01 - Relazione tecnico-illustrativa ai punti 3.2. (pagg. 14-16), 3.4., in particolare 3.4.1. "accettazione rifiuto" (pag. 17) e ss.
- per quanto riguarda il monitoraggio degli odori si rinvia a quanto proposto dal CAA in sede di risposta al paragrafo 1.8 "Risposta Punto 8 – ARPAE – odori".

➤ Osservazione n. 1: *impatto ambientale con emanazione di odori molesti*

Si rinvia, sul punto, a quanto precisato dal CAA in sede di risposta al paragrafo "1.8. Risposta Punto 8 – ARPAE – odori".

➤ Osservazione n. 2: *impatto sulla mobilità e traffico*

Si rinvia, sul punto, a quanto precisato dal CAA in sede di risposta al paragrafo "1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità".

➤ Osservazione n. 3: *richiesta trattamento di stabilizzazione per riduzione germi e odori*

Trattandosi di quesito avente il medesimo oggetto della precedente osservazione n. 1 si rinvia, sul punto, a quanto precisato in sede di risposta al paragrafo "1.8. Risposta Punto 8 – ARPAE – odori".

➤ Osservazione n. 4: *vincolo paesaggistico*

Come già illustrato nell'elaborato RE05-Studio preliminare ambientale (rif. pagg. 67, 68 e 81) l'area è soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza di "Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 (art. 142 D.Lgs. 42/2004)" per il passaggio dello Scolo Forcello ad est della stessa.

Di conseguenza, verrà richiesta apposita autorizzazione paesaggistica in sede di domanda per l'ottenimento della Autorizzazione Unica.

➤ Osservazione: *paventati rischi all'ambiente e alla salute per lo spandimento di inquinanti nei campi*

Si rinvia, in particolare, sul punto a quanto già argomentato in risposta alle osservazioni n. 1 e 2 dei controinteressati sig. Giovanni Tavassi - Consigliere comunale di Portomaggiore, sig.re Finetti e Carlini, precisando – ancora una volta – che l'impianto in progetto produrrà fertilizzanti e che il CAA non svolge attività di riutilizzo (spandimento).

Allegato:

doc. 1 – scheda ARPAE fanghi di depurazione (release del 17.12.2018)

Fanghi di depurazione

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue civili ed industriali, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06 Art. 127), e pertanto sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

Il processo di trattamento biologico delle acque reflue genera rilevanti volumi di fanghi semiliquidi, la cui parte in eccesso richiede un trattamento e uno smaltimento o recupero finale. La problematica del trattamento e smaltimento dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane ha assunto in questi ultimi anni sempre più importanza sia a livello nazionale che internazionale.

La progressiva attuazione della Direttiva 91/271/CEE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/99 e poi dal D.Lgs. 152/06, che ha portato ad un incremento del livello depurativo presente negli agglomerati urbani, unitamente al crescente numero di impianti di depurazione e le normative più restrittive sullo smaltimento in discarica dei rifiuti organici recuperabili (D.Lgs. 36/2003), hanno obbligato a considerare con sempre maggiore attenzione le possibilità di riutilizzo dei fanghi.

Con l'emanazione del D.M. del 27 settembre 2010, che abroga il D. M. del 3 agosto 2005, viene rimosso il limite sull'eluato per il parametro DOC per i fanghi smaltiti in discarica, per i quali rimane comunque l'obbligo di garantire una percentuale di secco pari ad almeno il 25%. Nonostante questa semplificazione, lo smaltimento in discarica, risulta comunque problematico per molti impianti, soprattutto di media e piccola potenzialità, in quanto non sono dotati di una linea fanghi strutturata in grado di ottenere i tenori di secco richiesti.

Ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 99/92 – "Condizioni per l'utilizzazione", i fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono essere stati sottoposti a trattamento (ossia a stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili effetti igienico sanitari);
- devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

In Emilia-Romagna si è operata una revisione completa delle disposizioni in materia di utilizzo dei fanghi lungo tutta la "filiera", dalla produzione del fango presso l'impianto di trattamento, al soggetto titolare dell'autorizzazione (che in molti casi si configura come soggetto terzo), all'utilizzo sui terreni agricoli (DGR n. 2773/2004 così come modificata dalla DGR n. 285 del 14 febbraio 2005).

I contenuti e le procedure tecnico-amministrative previste dalle disposizioni regionali attengono, fra l'altro, ai seguenti aspetti:

- massima responsabilizzazione del produttore del fango nella fase iniziale di caratterizzazione preventiva;
- caratterizzazione analitica del fango al fine di valutarne il livello di pericolosità, analizzando parametri aggiuntivi;
- divieto di utilizzo di alcune tipologie di fanghi (ad es. fanghi dal trattamento di scarichi industriali);
- obbligo a carico del soggetto utilizzatore di disporre di sistemi di stoccaggio, di capacità adeguata e organizzati in lotti funzionali;
- caratterizzazione analitica di ogni partita omogenea prima dell'utilizzo;
- obbligo di predisporre, in sede di richiesta di autorizzazione, un Piano di Distribuzione contenente: quantitativi, tempi, colture e modalità per parcella di terreno;
- obbligo a carico del soggetto utilizzatore di effettuare specifiche analisi dei suoli, prima della scadenza dell'autorizzazione
- obbligo di turnazione degli appezzamenti di terreno (messa a riposo).

L'approfondimento conoscitivo relativo ai fanghi di depurazione, per la loro specificità quali-quantitativa, è stato oggetto di uno studio sviluppato su incarico della Regione Emilia-Romagna (Servizio tutela e risanamento risorsa acqua) di cui di seguito si riporta una sintesi. Per l'analisi di questa tipologia di rifiuto non si utilizza il dato MUD in quanto, l'articolata sequenza delle attività di trattamento di questi rifiuti, non permette una valutazione reale dei quantitativi prodotti e gestiti.

La produzione dei fanghi di depurazione in Regione Emilia-Romagna, nel 2013, risulta pari a 51.270 tonnellate di sostanza secca, in lieve calo rispetto al 2012 (Tabella 1).


Tabella 1, Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per il periodo 2010-2013

Provincia	2010		2011		2012		2013	
	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)
Piacenza	1.960	3,5	2.495	4,3	1.938	3,4	1.699	3,3
Parma	6.356	11,2	6.742	11,6	6.439	11,4	5.828	11,4
Reggio Emilia	7.286	12,9	7.051	12,1	6.830	12,1	6.715	13,1
Modena	9.190	16,2	9.968	17,1	8.102	14,4	7.888	15,4
Bologna	8.227	14,5	9.756	16,7	11.076	19,7	9.099	17,7
Ferrara	2.930	5,2	2.918	5	2.270	4	1.958	3,8
Ravenna	8.458	14,9	7.621	13,1	8.483	15,1	6.776	13,2
Forlì - Cesena	6.549	11,6	6.012	10,3	5.405	9,6	5.765	11,2
Rimini	5.659	10	5.713	9,8	5.694	10,1	5.543	10,8
Totale Regione	56.615	100	58.274	100	56.237	100	51.270	100

Fonte: Elaborazione Arpa su dati provenienti dalle Province e dai gestori

La produzione di questa tipologia di rifiuti si concentra in modo particolare nelle province di Bologna e Modena seguite dalla province di Reggio Emilia e Ravenna come riportato in figura 1.

Figura 1, Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per provincia, 2013



In seguito all'emanazione della direttiva regionale n. 2773/2004 e s.m.i. le Province inviano alla Regione annualmente i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei fanghi di depurazione derivanti dai processi di depurazione biologica, ossia i "fanghi urbani" prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805) e i "fanghi agroalimentari" provenienti dalla depurazione delle acque reflue industriali del settore agroalimentare (capitolo CER 02).

In Emilia-Romagna i metodi normalmente utilizzati per il trattamento finale dei fanghi prodotti sono:

- spandimento in agricoltura (R10);
- deposito in discarica (D1);
- incenerimento (D10);
- trasporto a centri specializzati nella pratica del compostaggio (R3);
- altro (cementifici e stazioni sperimentali).

L'utilizzo dei fanghi di depurazione, sia in agricoltura sia attraverso altre forme di riutilizzo, condotto nel rispetto delle dosi e dei requisiti di qualità previsti, si sta rivelando in questi anni di importanza sempre più crescente, in previsione di una continua diminuzione dei quantitativi smaltiti in discarica.

Relativamente ai fanghi prodotti dal sistema depurativo, emerge un aumento, negli ultimi anni, dei quantitativi recuperati sia direttamente in agricoltura sia indirettamente attraverso le pratiche di compostaggio; in particolare si osserva come la quota dei fanghi che vengono riutilizzati in agricoltura (direttamente o previo compostaggio) sia in aumento negli ultimi anni censiti: 26% nel 2007, 32% nel 2009 e 43% nel 2012, a fronte di una costante diminuzione dello smaltimento in discarica (dal 54% del 2005 al 26% del 2012).

Risulta notevole l'aumento dei fanghi portati a compostaggio (dal 7% del 2005 al 22% del 2012). La somma delle percentuali dei fanghi in agricoltura, compostaggio e altro recupero passa dal 35% del 2005, al 40% del 2007 fino al 41% del 2009 e al 56% del 2012 e al 53% del 2013. L'aumento relativo ai quantitativi smaltiti attraverso l'incenerimento, registrato a partire dal 2005, è invece dovuto alla costruzione di un nuovo impianto in provincia di Piacenza.


Tabella 2, Forme di smaltimento/recupero dei fanghi di depurazione di origine urbana (CER 190805) in Emilia-Romagna, 2004-2013

Anno	Agricoltura (%)	Compostaggio (%)	Discarica (%)	Incenerimento (%)	Altro (%)
2004	59	9	22	8	2
2005	24	7	54	11	4
2007	20	6	46	14	14
2008	18	18	41	13	10
2009	15	17	45	14	9
2010	19	17	31	16	17
2011	21	20	30	15	14
2012	21	22	26	18	13
2013	23	28	35	14	0

Fonte: Elaborazione Arpa su dati provenienti dalle Province e dai gestori

Il trend in figura 2, evidenzia come è variata nel tempo la gestione di questa tipologia di rifiuti. Il riutilizzo dei fanghi in agricoltura ha raggiunto il massimo nel 2004 (59%) per poi diminuire e attestarsi su valori percentuali che si aggirano attorno al 20%. Andamento inverso ha seguito l'attività di compostaggio che dal 9% del 2004, ha raggiunto nel 2013 il 28%.

Figura 2, Trend dell'incidenza percentuale delle diverse forme di smaltimento/recupero dei fanghi di depurazione di origine urbana, 2004-2013



In particolare il riutilizzo in agricoltura dei fanghi di provenienza urbana e agroalimentare, dal 2004 al 2013, ha interessato in media 9.200 ettari di terreni all'anno, come riportato in *tabella 3*.

Tabella 3, Quantitativo di fanghi urbani e agroalimentari utilizzati in agricoltura in Emilia-Romagna, 2004-2013

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fanghi utilizzati (tonnellate di sostanza secca)	54.135	41.659	34.495	38.525	40.908	51.553	53.744	51.036	37.751	32.015
Superficie terreni interessata (ha)	9.938	6.838	7.131	8.480	11.993	10.387	10.833	10.148	8.832	7.561

Fonte: Elaborazione Arpa su dati provenienti dalle Province e dai gestori

Nel 2013 il 71% dei fanghi riutilizzati in agricoltura è costituito da "fanghi agroalimentari". I fanghi del comparto agroalimentare derivano dal trattamento in loco degli effluenti (principalmente Codici CER 02 02 04, 02 03 05, 02 05 02, 02 07 05, 19 08 99) prodotti dalle aziende ubicate in territorio regionale.